



LAVORO ACCESSORIO: RINVIATA LA NUOVA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALLA DTL

L'articolo 49, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, istituisce la nuova comunicazione obbligatoria prevista per l'esecuzione di prestazioni di lavoro accessorio, da inviare alla DTL.

La nuova disposizione normativa prevede che la **comunicazione preventiva obbligatoria**

- sia da inviare alla **Direzione Territoriale del Lavoro** competente,
- esclusivamente attraverso **modalità telematiche**,
- debba contenere i **dati anagrafici del lavoratore**,
- il **luogo della prestazione**, nonché
- possa riferirsi ad un **arco temporale massimo** pari ai **trenta giorni** successivi alla comunicazione stessa.

Tale comunicazione per lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio sarà da inviare agli Istituti previdenziali (INPS) secondo le attuali procedure.

Pertanto, in attesa di nuove indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, gli obblighi di comunicazione connessi al lavoro accessorio possono essere effettuati, come ricordato dall'INPS nella **Circolare n. 177/2013** (Cfr. Aggiornamento AP n. 496/2013).